Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 351

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione al regolamento approvata nella seduta del 22 dicembre 1983

L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« Art. 69.

Polizia del Senato

1 - I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.

2 Il Presidente può incaricare i senatori questori, anche individualmente, affinché, assistiti dal Segretario generale, diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.

3 - La forza pubblica — compresa la polizia giudiziaria — non può entrare nella sede del Senato, né in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede commissioni, servizi e uffici del Senato, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la forza pubblica — compresa la polizia giudiziaria — non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.

4 La forza pubblica non può entrare nelle aule dell'Assemblea e delle commissioni se non per ordine del Presidente del Senato e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. ».

(6854)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **706**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

semeiotica cardiovascolare;
fisiopatologia chirurgica;
igiene dell'ambiente e del territorio;
oncologia ginecologica;
epidemiologia;
terapia pediatrica sistematica;
gastroenterologia pediatrica;
scienza dell'ortogenesi;
auxologia;
malattie infettive dell'infanzia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **707**.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 40 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria civile sezione edile sono inseriti i seguenti insegnamenti:

affidabilità e controllo di qualità;
analisi matematica III;
caratteri distributivi degli edifici;
consolidamento e adattamento degli edifici;
dinamica delle strutture;
fondamenti di economia;
instabilità delle strutture;
istituzioni di chimica per ingegneria;
meccanica dei continui;
ottica;
plasticità;
progettazione architettonica;
progettazione urbana;
progetto con l'ausilio del calcolatore;
sperimentazione dei materiali e delle strutture;
strutture speciali;
tecnica delle fondazioni;
tecnica del restauro urbano;

tecnologia degli alti polimeri;
tecnologia dei materiali compositi;
termodinamica applicata;
trasmissione del calore.

Art. 41 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria elettronica sono inseriti i seguenti insegnamenti:

applicazioni matematiche all'elettronica;
applicazioni operative dell'algebra e della teoria dei grafi;
automazione degli impianti;
automazione e organizzazione sanitaria;
biomeccanica;
progetto di circuiti a microonde;
circuiti integrati;
progetto con l'ausilio del calcolatore;
compatibilità elettromagnetica;
complementi di geometria e di algebra;
conversione diretta dell'energia;
costruzioni elettroniche;
compilatori e sistemi operativi;
elaborazione dei dati biologici;
elaborazione di immagini;
elettroacustica;
elettrochimica;
elettronica biomedica;
elettronica industriale;
elettronica quantistica;
fisica atomica;
intelligenza artificiale;
metodologie di programmazione;
misure a microonde;
modelli di sistemi fisiologici;
modelli matematici;
ottica;
ottica e interazione;
progettazione automatica dei circuiti elettronici;
metodi circuitali per la microelettronica;
programmazione matematica;
robotica industriale;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi elettroottici;
strumentazione biomedica;
strutture informative;
tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale.

Nel medesimo elenco l'insegnamento di « elaborazione digitale dei segnali » cambia la denominazione in « elaborazione numerica dei segnali ».

Art. 42 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria meccanica sono inseriti i seguenti insegnamenti:

affidabilità e controllo di qualità;
controlli numerici;
automazione e organizzazione sanitaria;
biomeccanica;
chimica II;
combustione;
conversione diretta dell'energia;
elettroacustica;
elettronica quantistica;
fisica atomica;
impianti di potenza;
matematica applicata;
metallurgica fisica;
metallurgia strutturale;
metodi matematici per l'ingegneria;
modelli di sistemi fisiologici;
motori a combustione interna;
ottica;
progetto con l'ausilio del calcolatore;
robotica industriale;
strumentazione biomedica;
tecnologia degli alti polimeri;
tecnologia dei materiali compositi;
tecnologia dei materiali metallici;
termodinamica applicata;
trasmissione del calore;
turbomacchine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 798.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario prevede che il disegno II, disciplina del secondo anno del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria, sia differenziato secondo i corsi

di laurea, con ciò escludendo che nello stesso corso di laurea di una facoltà di ingegneria possano figurare due discipline riconducibili al disegno II;

Considerato, quindi, che l'inclusione, ai sensi della citata legge n. 615/81, nello statuto dell'Università di Genova, nell'elenco degli insegnamenti del secondo anno del biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria navale e meccanica, dell'insegnamento di « disegno navale » comporta, di conseguenza, l'eliminazione dall'elenco stesso dell'insegnamento di « disegno II (per allievi ingegneri navalmeccanici) »;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 106 - all'elenco degli insegnamenti del secondo anno del biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria navale e meccanica è aggiunto l'insegnamento di « disegno navale ».

Dallo stesso elenco è soppresso l'insegnamento di « disegno II (per allievi ingegneri navalmeccanici) ».

Art. 109 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

analisi matematica e geometria analitica;

gestione degli impianti industriali;

progetti di componenti e circuiti integrati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **709.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria è incluso l'insegnamento di « radiobiologia veterinaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **28 ottobre 1983, n. 710.**

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma « Tor Vergata », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università di Roma « Tor Vergata », approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è integrato nel senso che dopo la scuola di chirurgia generale è aggiunta la seguente:

Chirurgia pediatrica — Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia

Art. 2.

Dopo l'art. 94, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 95. — E' istituita presso l'Università di Roma « Tor Vergata » la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 96. — La direzione della scuola ha sede presso l'Università di Roma « Tor Vergata », facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 97. — La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 98. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 99. — Il numero degli iscritti è di otto per anno per un totale di quaranta per l'intero corso.

Art. 100. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia (salvo diverso indirizzo). E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente che rappresenta titolo comunque indispensabile per essere ammessi all'esame di ammissione.

Art. 101. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo.

Art. 102. — Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
2) anatomia patologica generale I (biennale);
3) diagnostica radiologica e nucleare generale;
4) anestesiologia;
5) clinica pediatrica I (biennale);
6) patologia e clinica chirurgica generale I (biennale).

2° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica generale II (biennale);
2) rianimazione e terapia intensiva I (biennale);
3) anatomia patologica generale II (biennale);
4) diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
5) clinica pediatrica II (biennale).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica pediatrica I (triennale);
2) endocrinologia pediatrica;
* 3) semeiotica e diagnostica strumentale pediatrica;
4) rianimazione e terapia intensiva II (biennale);
5) chirurgia neonatale;
* 6) oncologia pediatrica;
7) tecnica chirurgica generale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica pediatrica II (triennale);
2) neurochirurgia pediatrica;
3) tecnica chirurgica pediatrica;
4) ortopedia pediatrica;
5) chirurgia plastica o ricostruttiva pediatrica.

5° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica pediatrica III (triennale);
2) otorinolaringoiatria pediatrica;
3) cardiochirurgia pediatrica;
4) urologia pediatrica;
* 5) chirurgia gastroenterologica pediatrica.

Le materie contrassegnate con asterisco sono opzionali.

Art. 103. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti

delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 104. — L'attività pratica consisterà in una frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento durante tutti i cinque anni che si svolgerà sotto forma di permanenza costante durante le ore stabilite presso il reparto di chirurgia pediatrica. La frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami dovrà essere al minimo del 70% dei singoli insegnamenti, e per quanto riguarda l'attività pratica lo specializzando dovrà frequentare per cinque giorni la settimana per 26 settimane.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 105. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 106. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 107. — E' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1983
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 80

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 dicembre 1983.

Ripartizione del fondo rotativo destinato agli istituti di credito speciale, istituito con legge 7 agosto 1982, n. 526 e rifinanziato con legge 26 aprile 1983, n. 130.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che ha costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di rotazione di lire 1.400 miliardi destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito per operazioni di finanziamento agevolato, ripartito nella prima attuazione della legge con decreto del Ministro del bilancio del 25 novembre 1982;

Visto il quinto comma del predetto articolo che ha demandato al CIPE il compito di determinare, secondo gli obiettivi della programmazione economica, i criteri per la valutazione delle domande presentate dagli istituti interessati;

Visto l'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 130, con il quale il fondo anzidetto è stato aumentato per il 1983 di 500 miliardi di lire;

Vista la delibera CIPE del 19 maggio 1983 che ha determinato i criteri di valutazione delle domande degli istituti e ha ripartito le disponibilità finanziarie di cui al citato art. 13 della legge n. 130/1983 come segue:

a) lire 250 miliardi da destinare alla sottoscrizione di obbligazioni per finanziare la costruzione di immobili, purchè realizzati nelle aree di particolare tensione abitativa di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 13, e da assegnare agli istituti di credito fondiario in proporzione all'ammontare delle richieste presentate;

b) lire 250 miliardi da destinare alla sottoscrizione di obbligazioni per il finanziamento di investimenti in impianti industriali e l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio e da assegnare agli altri istituti di credito speciale;

Visto l'ultimo comma di detto art. 52 che ha demandato al Ministro del bilancio e della programmazione economica di determinare con decreto l'ammontare di obbligazioni ripartito per istituto che la Cassa depositi e prestiti dovrà sottoscrivere;

Viste le domande presentate dagli istituti di credito speciale entro i termini previsti dai citati articoli 52 della legge n. 526/82 e 13 della legge n. 130/83;

Vista l'istruttoria tecnica espletata dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici istituito dallo art. 4, primo comma, della legge n. 181/1982, volta ad accertare il contributo dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi del piano a medio termine, cioè l'incremento del valore aggiunto, il sostegno dell'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto del Ministro del bilancio del 17 settembre 1983 che stabilisce di determinare con distinti decreti le assegnazioni agli istituti di credito speciale e agli istituti di credito fondiario;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti sottoscriverà, avvalendosi delle disponibilità del Fondo speciale di rotazione di cui alle norme citate in premessa, obbligazioni emesse dai seguenti istituti di credito speciale fino all'importo a fianco di ciascuno specificato:

Istituto	Totale finanziamento (milioni di lire)
Banca nazionale del lavoro	2.185
Banco di Napoli	9.104
Banco Sicilia	34.320
Credito industriale sardo	11.737
Efibanca	6.505
IMI	125.487
Interbanca	4.923
Irfis	2.466
Isveimer	22.751
Medio credito del Lazio	2.034
Medio credito dell'Umbria	2.042
Medio credito delle Marche	3.666
Medio credito ligure	6.730
Medio credito lombardo	1.120
Medio credito piemontese	580
Medio credito reg. Toscana	1.435
Medio credito regionale abruzzese	11.875
Medio credito regionale calabrese	940
Medio credito Venezie	100

Roma, addì 12 dicembre 1983

Il Ministro: Longo

(6743)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1983.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 221/1976 con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina è stato elevato a L. 50 al litro;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, con il quale la predetta misura è stata ulteriormente elevata a L. 150 al litro, con effetto dal 1° luglio 1981;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 295 del 17 ottobre 1983, approvata dalla sezione provinciale di controllo di Sondrio il 27 ottobre 1983, n. 13618/116, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 139/CPP del 17 novembre 1983, ha trasmesso la tabella dei valori medi dei generi sopra menzionati, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'articolo 3, lettera *b*), della legge n. 762/1973;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1984;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nei già citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 38 della legge n. 153 del 1981, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in L. 150 al litro; si ritiene opportuno confermare, invece, in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1983;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili e i lubrificanti, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto ministeriale dell'8 febbraio 1983:

1) *Olio combustibile fluido*:

a) superiore a 3° E . . . . . . L. 1.730 al q.le
b) fino a 5° E . . . . » 1.351 a hl

2) *Olio semifluido e denso*:

a) superiore a 5° fino a 7° E . . . L. 1.408 al q.le
b) superiore a 7° E . . . . » 1.307 »

3) *Lubrificanti per autovetture*:

a) Fiat multigrado 15 W 40 . . L. 3.478 al kg
Fiat VS 20 W - 30 - 40 . . . . . » 3.191 »
b) Agip sintesis . . . . » 3.110 »
Agip supermultigrade . . . . » 2.830 »
Agip HD . . . . » 2.440 »
c) I.P. super M.O. 10 W 50 . . . » 2.630 »
I.P. Tarus M 15 W 40 . . . . » 2.475 »
d) Total GTS 15 W 50 . . . . » 2.500 »
Total super H D . . . . . . » 1.900 »

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221 e dall'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è stabilita in L. 150 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili e gli oli lubrificanti è stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1984.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *A*

PROSPETTO CONCERNENTE I PREZZI MEDI E LE MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
1. *Tabacchi*:		
1.1. Nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	800	7
1.2. Esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	1.200	9
INTRODOTTI DALL'ESTERO		
2. *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia):		
2.1. Whysky, brandy e acqueviti non invecchiati	5.000	4
2.2. Whysky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	10.000	4
2.3. Whysky invecchiato oltre 12 anni	25.000	6
2.4. Cognac invecchiato	25.000	5
3. *Articoli sportivi*:		
3.1. Sci da discesa	90.000	5
3.2. Sci da fondo	40.000	5
3.3. Attacchi	30.000	5
3.4. Scarponi	50.000	5
3.5. Bastoncini	10.000	5
3.6. Zaini	80.000	5
4. *Profumi e prodotti di bellezza*:		
4.1. Essenze, a oncia, 30 g a confezione	30.000	15
4.2. Acque di colonia e lavande flacone medio da 80 e 120 g	12.000	7
4.3. Smalti, rossetti e ciprie a pezzo	4.000	7
4.4. Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	3.000	7
4.5. Creme per la pelle: tubetti o vasetti: cadauno	25.000	5
4.6. Prodotti alcolici, dopobarba: a confezione	5.000	7
4.7. Saponi fini solidi: a confezione	5.000	4
4.8. Saponi per barba e shampoo: a confezione	3.000	4
4.9. Latte detergente e tonici	10.000	4
5. *Apparecchi fotografici e proiettori*:		
5.1. Macchine fotografiche complete di esposimetro, telemetro ed obiettivi sensibili: cadauno	300.000	10
5.2. Macchine fotografiche da dilettante: cadauna	60.000	5
5.3. Proiettori: cadauno	250.000	10
5.4. Cineprese, telecamere, videocamere: cadauna	300.000	10
5.5. Flash	5.000	5
5.6. Obiettivi, binocoli, cannocchiali	60.000	5
5.7. Orologi e meccanismi	30.000	10
6. *Apparecchi radio e televisori*:		
6.1. Radio con M.F. senza registratore: cadauna	100.000	10
6.2. Radio con M.F. e registratore: cadauna	170.000	10
6.3. Autoradio senza registratore: cadauna	75.000	10
6.4. Autoradio con registratore: cadauna	200.000	10
6.5. Televisore in bianco e nero: cadauno	300.000	10
6.6. Televisore a colori: cadauno	700.000	10
6.7. Registratori portatili	70.000	10
7. *Pellicceria*:		
7.1. Pellicce confezionate di zibellino, chinchillà ed ermellino	25.000.000	20
7.2. Pellicce confezionate di visone, lontra e lince: cadauna	8.000.000	20
7.3. Pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi: cadauna	2.000.000	15
7.4. Pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato: cadauna	600.000	15
7.5. Giubbotti e cappotti in pelle di montone e similari: uomo e donna: cadauna	400.000	15
7.6. Giubbotti, giacche in pelle confezionate: cadauno	100.000	15
8. *Pelletteria*:		
8.1. Valigie in cuoio: cadauna	80.000	10
8.2. Valigie in pelle: cadauna	100.000	10
8.3. Borse in pelle speciali di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola: cadauna	350.000	20
8.4. Borse alta moda firmate: cadauna	250.000	20
8.5. Borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate: cadauna	100.000	10
8.6. Borse in pelle non pregiate: cadauna	50.000	10
8.7. Borse in tessuto: cadauna	40.000	10
8.8. Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate: cadauna	35.000	10
8.9. Cinture in pelle e tessuto: cadauna	15.000	5
8.10. Guanti in pelle	35.000	5
9. *Tessuti per abiti*: a metro lineare:		
9.1. Tessuto per abito invernale da uomo	20.000	5
9.2. Tessuto per abito estivo da uomo	15.000	5
9.3. Tessuto per abito invernale da donna	15.000	5
9.4. Tessuto di cotone per abito estivo da donna	9.000	5

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
9.5. Tessuto per cappotto da uomo . .	20.000	5
9.6. Tessuto per cappotto da donna .	25.000	5
9.7. Tessuto di lino per abito estivo da donna	20.000	5
9.8. Tessuto in seta naturale per abito da donna	25.000	5
9.9. Popelin di cotone per camicie da uomo	5.000	5
10. *Articoli di vestiario confezionati*:		
10.1. Impermeabile per uomo: a capo .	100.000	5
10.2. Completo invernale di lana per uomo: a capo .	150.000	5
10.3. Completo estivo di lana e misto lana per uomo: a capo	130.000	5
10.4. Cappotto invernale di lana per uomo: a capo	140.000	5
10.5. Cappotto invernale di lana per donna: a capo	150.000	5
10.6. Soprabito primaverile di lana per donna o impermeabile per donna . .	100.000	5
10.7. Abito completo per ragazzi: a capo	60.000	5
10.8. Cappotto invernale di lana e misto lana per ragazzi: a capo . .	60.000	5
10.9. Gonna di lana per donna: a capo .	40.000	5
10.10. Pantaloni uomo, donna, lana, misto lana e velluto: a capo . . .	30.000	5
10.11. Pantaloni lana, misto lana, cotone e velluto per ragazzo: a capo . .	30.000	5
10.12. Camicie cotone uomo: a capo .	25.000	5
10.13. Camicette cotone donna: a capo .	20.000	5
10.14. Camicie cotone ragazzo: a capo .	12.000	5
10.15. Camicette seta donna: a capo .	100.000	5
10.16. Giacche a vento unisex: a capo .	90.000	5
10.17. Completo estivo in lana donna: a capo	130.000	5
10.18. Giacca in cotone unisex: a capo .	80.000	5
10.19. Giacca in lana: a capo	100.000	5
10.20. Cravatte e sciarpe	20.000	5
11. *Maglieria e filati*:		
11.1. Maglia di lana per uomo: a capo .	25.000	5
11.2. Maglia di lana per donna: a capo .	20.000	5
11.3. Maglia di lana per ragazzi: a capo	15.000	5
11.4. Pullover di chachemire, cammello e alpaca: a capo	100.000	15
11.5. Pullover di lana per uomo: a capo .	30.000	5
11.6. Pullover di lana per donna: a capo	25.000	5
11.7. Pullover di lana per ragazzi: a capo	15.000	5
11.8. Filati di lana al kg	25.000	5
11.9. Berretti in lana	12.000	5
11.10. Pantofole in lana	10.000	5
12. *Biancheria*:		
12.1. Pigiami, camicie da notte	20.000	5
12.2. Magliette e canottiere .	15.000	5
12.3. Slips	6.000	5
12.4. Reggiseni . .	15.000	5
12.5. Calze lana lunghe e corte .	17.000	5
12.6. Calzini uomo	5.000	5
12.7. Collant	3.000	5

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(6809)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) ecologia;
2) geologia regionale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

psicopedagogia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6827)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Ostra.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983, n. 14/5385 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Ostra è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 34.125.980 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 35.225.000 iscritto a ruolo a nome del sig. Vici Armando.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6793)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 30 dicembre 1983.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 15 dicembre 1983 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi fissata per il 30 dicembre 1983, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,15 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(6855)

REGIONE LOMBARDIA

Declassificazione di strada

La giunta regionale con deliberazione 25 ottobre 1983, numero 32604, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco di strada della lunghezza di circa 80 m posto all'altezza del sottopasso Ferrovie Nord Milano nel comune di Gemonio in adiacenza alla strada statale n. 394 « del Verbano orientale ».

(6622)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 28 novembre 1983, n. 1/13/2/1872, il decreto prefettizio 13 febbraio 1930, n. 11419/917/29, con il quale il cognome del sig. Luigi Daneu, nato a Trieste il 28 febbraio 1898, venne ridotto nella forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, nel quale avrebbe dovuto essere compreso anche il figlio Luigi, nato a Trieste il 22 novembre 1920, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 18 ottobre 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Marco Danieli di Luigi jun., nato a Trieste il 19 maggio 1965, residente a Trieste-Contovello n. 453, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(6670)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei vincitori del concorso, per titoli e colloquio, a posti di segretario comunale in esperimento, 1982.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, a venticinque posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1982;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1982, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983;

Ritenuta l'opportunità di assegnare, ove possibile, agli stessi ruoli provinciali dove espletano in atto l'incarico di reggenti o di supplenti, i vincitori del concorso che ne abbiano fatto richiesta, indipendentemente dalla posizione di graduatoria;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 128;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 15 dicembre 1983 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate:

1) Mazzarella Francesco: Torino;
2) Bicciato Stefano: Verona;
3) Vidoni Maddalena: Udine;
4) Rauso Giuseppe: Savona;
5) Svara Walter: Trieste;
6) Pulinas Luigia Marreu: Sassari;
7) Maimone Salvatore: Terni;
8) Favalezza Donatella: Verona;
9) Cicchese Enrico G.: Ascoli Piceno;
10) Amadori Maria Cristina: Verona;
11) Pirriatore Elia Calogero: Asti;
12) Zecchini Gilberto: Verona;
13) Favara Antonio: Lucca;
14) Quaranta Gabriella: Isernia;
15) Migani Massimo: Arezzo;
16) De Lellis Fulvio: Isernia;
17) Trogu Mario G.: Oristano;
18) Francolino Maria: Bergamo;
19) Sanna Alviero: Oristano;
20) Ceglia Maria: Torino;
21) Guastella Gaetano: Bergamo;
22) Longa Fulvio: Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 dicembre 1983

p. Il Ministro: CIAFFI

(6779)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 22 del 28 maggio 1983 (data di pubblicazione 17 settembre 1983) è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1983, registro n. 24 Difesa, foglio n. 177, riguardante l'esito del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

(6768)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1973.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 39-40 del 30 settembre - 7 ottobre 1982, parte seconda, atti di amministrazione, è stato pubblicato il terzo ed ultimo gruppo delle graduatorie dei concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1983. Detto supplemento è stato di recente distribuito agli uffici scolastici ed alle dipendenti scuole ed istituti.

(6767)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà come sottoindicato, per i seguenti settori di discipline:

Settore di discipline n. 10 *Veterinaria applicata* (*borse n.* 6):

convocazione: giorno 17 gennaio 1984 alle ore 9, presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma.

Settore di discipline n. 55 *Storia e filosofia del diritto* (*borse n.* 19):

convocazione: giorno 16 gennaio 1984 alle ore 8,30, presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma.

(6804)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di commesso della carriera ausiliaria amministrativa del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 1 Dicembre 1983, datato 1° dicembre 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 novembre 1982, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di commesso della carriera ausiliaria amministrativa del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione dei giovani assunti con la qualifica di impiegati di quarta categoria ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(6576)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1983, n. **53.**

Legge speciale per il Delta Polesano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Scopi

Al fine di promuovere la tutela ambientale, in sintonia con le linee di riequilibrio territoriale e di sviluppo economico e sociale individuate per l'area del Delta del Po in provincia di Rovigo, la Regione concede un finanziamento particolare all'amministrazione provinciale di Rovigo, per la predisposizione di un piano di salvaguardia ambientale e di sviluppo economico e sociale.

Art. 2.
Delimitazione dell'area

Ai fini indicati all'art. 1 l'area del Delta oggetto della presente legge viene identificata nel territorio polesano compreso fra il ramo deltizio del Po di Goro a sud, l'Adige a nord, la strada statale Romea a ovest e il mare a est.

Il piano dovrà inoltre riguardare, pur con un diverso livello di salvaguardia, un'area complementare a ovest della strada statale Romea comprendente i comuni di Adria, Loreo, Corbola e le residue superfici non delimitate nel primo comma del presente articolo, dei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Taglio di Po e Ariano Polesine.

Art. 3.
Studio del piano di salvaguardia e sviluppo

L'amministrazione provinciale di Rovigo assegnerà l'incarico per la redazione del piano, di cui all'art. 1, a una équipe interdisciplinare di esperti in grado di definire tutti gli aspetti caratterizzanti il piano: di tutela ambientale, idrogeologici, economico-sociali, agricoli, infrastrutturali e urbanistici.

Lo studio del piano dovrà essere recepito, per quanto di competenza, dai piani regolatori generali dei singoli comuni, e dal piano territoriale regionale di coordinamento.

Art. 4.
Consultazione dei comuni e competenza provinciale

Lo studio di cui all'art. 3 precedente, una volta redatto, verrà sottoposto al parere dei consigli dei comuni interessati che potranno proporre modifiche e integrazioni le quali, assieme al parere, dovranno essere inoltrate alla provincia entro due mesi dalla data di ricevimento del piano proposto dall'amministrazione provinciale di Rovigo.

Il piano verrà quindi approvato dal consiglio regionale su proposta definitiva del consiglio provinciale di Rovigo.

Art. 5.
Gestione del piano

La gestione del piano del Delta sarà stabilita con provvedimento del consiglio regionale, che lo approva, valorizzando al massimo, anche con specifiche deleghe, le funzioni di gestione dei comuni e di coordinamento e controllo della provincia.

Il piano potrà essere aggiornato seguendo il medesimo iter istruttorio della sua prima redazione.

Art. 6.
Criteri generali per la redazione del piano

Il piano di sviluppo e salvaguardia del Delta dovrà essere informato ai seguenti criteri e condizioni generali:

a) individuazione di aree da destinare a parco o riserva in cui valgano le disposizioni della legge regionale n. 72 del 31 maggio 1980;

b) tutti gli interventi prevedibili devono essere finalizzati alla prioritaria valorizzazione delle risorse naturali locali con particolare riguardo alla pesca e acquacoltura, all'agricoltura e al turismo escursionistico e culturale;

c) gli interventi infrastrutturali e di sviluppo dovranno essere previsti nei limiti di un rapporto di compatibilità con la salvaguardia ambientale;

d) gli strumenti urbanistici ai vari livelli dovranno prevedere norme di salvaguardia classificando il Delta in fasce con grado diverso di tutela ambientale. Dovrà essere prevista anche una metodologia di valutazione dell'impatto ambientale per tutti gli interventi e insediamenti che verranno successivamente proposti;

e) il piano prevederà pure un programma di sviluppo economico-sociale del Delta con una valutazione dei mezzi finanziari pubblici che si renderanno necessari tenendo conto dei programmi di industrializzazione dell'A.I.A. - Adria/Loreo previsti dalla legge regionale n. 33 del 22 aprile 1977.

Art. 7.

Il piano di salvaguardia ambientale e di sviluppo economico e sociale del Delta polesano, dopo essere stato approvato dal consiglio regionale, verrà realizzato con adeguati e coordinati impegni finanziari pluriennali di bilancio della Regione e degli enti locali polesani interessati.

Art. 8.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 300.000.000 di cui L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, a cui l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio relativo agli esercizi sopraindicati e il prelievo delle somme corrispondenti dal cap. 80020, fondo di riserva spese impreviste dei bilanci medesimi.

Art. 9

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti modifiche:

(*Omissis*).

Art. 10.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 novembre 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1983, n. 54.
Interventi della regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'11 novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione del Veneto collabora alle iniziative tendenti a sviluppare gli scambi socio-culturali internazionali, promossi dal Ministero degli affari esteri, che perseguono i fini di:

scambio di esperienze di volontariato e di attività socio-culturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento della gioventù;

confronto sulle iniziative significative a favore dei giovani, dell'infanzia, degli handicappati, degli anziani, degli emigrati, e in particolare, delle categorie meno protette.

Art. 2.

Predisposizione dei progetti

Per le finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale propone progetti, ritenuti particolarmente significativi, da inserire nei protocolli del Ministero degli esteri nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento ex art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980.

Alla formulazione delle proposte possono partecipare gli enti locali e le associazioni interessate.

A tal fine gli enti e le associazioni interessate dovranno avanzare, entro il 30 luglio dell'anno precedente, apposita richiesta al presidente della giunta regionale, allegando la relazione sul programma delle attività previste, corredata dal preventivo di spesa.

Art. 3.

Approvazione del programma esecutivo e contributi

Entro il mese di gennaio di ogni anno la giunta approva il programma delle iniziative inserite nei protocolli di intesa del Ministero degli esteri, autorizzando la spesa per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalle regioni, e l'ammontare del concorso nella spesa per quanto concerne le iniziative attuate dagli enti locali e dalle associazioni.

Il contributo agli enti e alle associazioni sarà determinato nella misura massima del 50 per cento del costo dell'iniziativa, detratto il contributo eventuale dei Ministeri interessati.

Su quanto previsto dai commi precedenti la giunta trasmette dettagliata relazione al consiglio regionale alla fine di ogni anno.

Art. 4.

Liquidazione ed erogazione delle spese e dei contributi

La liquidazione ed erogazione delle spese direttamente sostenute dalla Regione, è disposta dal competente servizio, sulla base della documentazione di spesa.

La liquidazione del contributo a favore degli enti e associazioni è disposta dal competente servizio, in unica soluzione, dietro presentazione, da parte degli enti e delle associazioni richiedenti, di una dettagliata relazione circa il programma svolto e le spese sostenute.

In sede di liquidazione e di erogazione l'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme effettivamente spese rispetto a quelle preventivate.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

Per il perseguimento degli scopi previsti dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa complessiva di L. 100.000.000 (centomilioni) cui si fa fronte mediante l'iscrizione di due appositi capitoli di spesa, uno per le spese dirette e l'altro per i contributi, dotati dello stanziamento complessivo di L. 100.000.000 (centomilioni), la cui copertura finanziaria è garantita mediante l'utilizzazione di una quota di pari importo del fondo globale per le spese correnti normali di cui al cap. 80210 del bilancio per l'esercizio 1983, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita partita di spesa indicata nell'elenco n. 2 annesso alla legge di bilancio per lo stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 35, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, tenuto conto dell'apposito accantonamento di spesa previsto dal bilancio pluriennale 1983-1986 in corrispondenza alla partita di spesa del fondo globale cap. 80210.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 7.

Norma transitoria

Per l'anno 1983 la richiesta e la documentazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 dovrà essere presentata dagli enti e dalle associazioni, entro trenta giorni dalla data di efficacia della legge.

Il programma delle iniziative sarà approvato dalla Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 novembre 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1983, n. 55.

Interventi di promozione e sostegno dell'associazionismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione del Veneto, nel quadro dei principi e delle finalità statutarie, promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fini di lucro, rivolta a iniziative ricreative, culturali, sportive e turistiche, che essa riconosce utili per lo sviluppo culturale e fisico della persona, per la promozione delle formazioni sociali, per una più ricca articolazione della democrazia e della partecipazione, per il superamento di ogni tipo di emarginazione, per il rafforzamento dei valori di convivenza civile e solidarietà umana.

Art. 2.

Indirizzo e coordinamento

La Regione esercita le sue funzioni in materia di promozione e sostegno del libero associazionismo realizzando il necessario coordinamento.

Gli enti locali, le associazioni legalmente costituite e le loro rappresentanze a livello provinciale e regionale operanti nei settori di cui all'art. 1, partecipano alla formazione dei programmi regionali di sostegno alle realtà associative con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 3.

Compiti degli enti locali e ruolo delle associazioni di base

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e in raccordo con le indicazioni del piano regionale di sviluppo, la regione del Veneto con la presente legge riconosce:

1) ai comuni e loro associazioni il compito:

a) di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo di base nell'ambito territoriale di competenza;

b) di organizzare servizi e strumenti per attività culturali, artistiche, ricreative e di avviamento allo sport da affidarsi alla gestione diretta dell'associazionismo di base;

2) alle associazioni iscritte all'apposito registro regionale la gestione e lo sviluppo delle varie attività e iniziative.

Art. 4.

Contributi regionali

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 la regione concede contributi a favore di comuni e loro associazioni, delle singole associazioni di base e delle loro rappresentanze regionali e provinciali.

Art. 5.

Registro regionale dell'associazionismo

Le associazioni di base e le relative rappresentanze regionali e provinciali che intendono beneficiare dei contributi regionali devono chiedere l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso la giunta regionale.

Le domande di iscrizione delle associazioni di base, corredate dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'elenco dei soci, che non dovranno essere di numero inferiore a dieci, devono essere presentate, tramite il comune competente per territorio, al presidente della giunta regionale.

Le domande di iscrizione delle rappresentanze provinciali e regionali dell'associazionismo di base devono essere presentate direttamente al presidente della giunta regionale, corredate dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'elenco delle associazioni aderenti, che dovrà documentare la presenza di almeno dieci associazioni di base per le rappresentanze provinciali e di almeno trenta associazioni di base di quattro province diverse, per le rappresentanze regionali.

Ai fini del conseguimento dei contributi di cui alla presente legge, lo statuto sociale delle associazioni a essi interessate deve prevedere:

a) gli scopi e le attività dell'associazione (o della rappresentanza provinciale o regionale);

b) l'indicazione esplicita dell'assenza dei fini di lucro;

c) le disposizioni che regolano la libertà di adesione e di recesso dei soci (o delle associazioni aderenti);

d) le norme che disciplinano l'elezione alle cariche sociali e il funzionamento dell'associazione (o della rappresentanza provinciale o regionale).

L'iscrizione nel registro è disposta con provvedimento della giunta regionale.

Detto registro viene aggiornato e pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

Presentazione delle domande

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge i comuni e loro associazioni, le associazioni di base e le rappresentanze regionali e provinciali di dette associazioni, dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alla giunta regionale domanda di contributo corredata da:

a) relazione illustrativa delle iniziative in programma in relazione alle finalità della presente legge, con annesso preventivo di spesa;

b) relazione sull'impiego dei contributi eventualmente concessi l'anno precedente.

Le domande mancanti degli allegati richiesti dal presente articolo non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Modalità di concessione dei contributi

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano di riparto dei contributi di cui alla presente legge.

Il contributo regionale può essere erogato entro il limite massimo del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili.

Per le rappresentanze a carattere provinciale e regionale il contributo può raggiungere il 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili.

In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.

Art. 8.

Consulta regionale per l'associazionismo

E' costituita la consulta regionale per l'associazionismo.

La consulta è composta da:

a) l'assessore regionale competente per materia;

b) un rappresentante per ogni rappresentanza regionale di cui al terzo comma dell'art. 5 della presente legge;

c) un rappresentante delle sezioni regionali dell'ANCI.

La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

Alle riunioni della consulta possono partecipare i componenti della commissione consiliare competente.

Art. 9.

Compiti della consulta

La consulta di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:

esprime pareri e proposte alla giunta regionale nella fase di predisposizione del piano di riparto di cui all'art. 7 della presente legge;

raccoglie e rappresenta ai vari livelli istituzionali le esigenze, i problemi e le proposte del libero associazionismo.

Art. 10.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti in L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1983 l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa relativa all'esercizio finanziario suindicato: il primo relativo alle attività promosse dagli enti locali, il secondo relativo alle iniziative promosse dalle associazioni di base, e il prelievo della somma corrispondente al cap. 80020, fondo di riserva spesa imprevista.

Per gli esercizi successivi al 1983 lo stanziamento sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale di previsione.

Art. 11.

Variazione al bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti modificazioni:

(Omissis).

Art. 12.

Norme transitorie

Le domande relative all'anno 1983 devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi trenta giorni la giunta regionale delibera la ripartizione dei contributi, sentita la competente commissione consiliare.

Per l'anno 1983 le associazioni e le loro rappresentanze possono presentare domanda anche in assenza della iscrizione al registro di cui all'art. 5.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venerdì, addì 8 novembre 1983

BERNINI

(6534)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi; 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle *specialità medicinali*	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.